

COMUNE DI BARRALI

Provincia di Cagliari



Regolamento Comunale di Polizia Urbana

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 31 DEL 29.12.2009.

SOMMARIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1	Finalità
Art. 2	Vigilanza
Art. 3	Oggetto e applicazione
Art. 4	Definizioni
Art. 5	Disciplina del sistema sanzionatorio
TITOLO II TUTELA FRUIZIONE E SICUREZZA DELLA CONVIVENZA URBANA	
Sezione I Disposizioni comuni al titolo I	
Art. 6	Prerogative della Amministrazione comunale
Art. 7	Comportamenti vietati e sanzionati in via residuale
Sezione II Della pulizia e dell'igiene	
Art. 8	Pulizia ed igiene: obblighi
Art. 9	Pulizia ed igiene: divieti
Art. 10	Gestione dei rifiuti
Sezione III Del decoro e dell'assetto degli edifici	
Art. 11	Decoro e sicurezza dei fabbricati: obblighi
Art. 12	Decoro e sicurezza dei fabbricati: divieti
Art. 13	Decoro dei parchi e del verde pubblico: facoltà ed obblighi
Art. 14	Decoro dei parchi e del verde pubblico: divieti
Sezione IV Del suolo e dello spazio pubblico	
Art. 15	Disciplina dell'occupazione
Art. 16	Recinzione dei terreni confinanti con le strade pubbliche
Art. 17	Pulizia dei terreni confinanti con le strade pubbliche
Sezione V Del trattamento del mantenimento e della cura degli animali in ambito urbano	
Art. 18	Gli animali e la tutela dell'igiene
Art. 19	Del trattamento degli animali d'affezione: obblighi
Art. 20	Rapporto degli animali domestici con gli spazi pubblici
Sezione VI Della tutela della quiete e del riposo	
Art. 21	Disposizioni generali
Art. 22	Disciplina delle emissioni sonore derivanti dagli spettacoli o trattenimenti
Art. 23	Disciplina delle emissioni sonore nelle abitazioni private
Art. 24	Disciplina delle emissioni sonore nelle pubbliche strade
Art. 25	Dispositivi acustici antifurto
Art. 26	Trasporto rumoroso di prodotti
Art. 27	Limiti emissioni acustiche

TITOLO III	
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	
Sezione I	
Disposizioni comuni al titolo III	
Art. 28	Disciplina sanitaria delle attività produttive
Art. 29	Servizi igienici
Art. 30	Sanzioni accessorie
Sezione II	
Disciplina di compendio delle attività commerciali	
Art. 31	Obbligo di vendita
Art. 32	Esposizione dei prezzi
Art. 33	Commercio in forma itinerante
Art. 34	Autorizzazioni stagionali
Art. 35	Imprenditore artigiano: disciplina e divieti
Art. 36	Imprenditore agricolo: disciplina
Art. 37	Vendita di giornali
Art. 38	Distributori di carburante
Sezione III	
Disciplina di compendio delle attività di Polizia Amministrativa	
Art. 39	Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande: prescrizioni
Art. 40	Prescrizioni esercizi pubblici
Art. 41	Sale giochi: prescrizioni
Art. 42	Circoli privati: prescrizioni
Art. 43	Locali di trattenimento e svago
Art. 44	Spettacoli viaggianti
Art. 45	Esercizio di autorimessa
Art. 46	Noleggio di veicoli senza conducente
Art. 47	Mestieri girovaghi e parcheggiatori
Art. 48	Cose antiche o usate
TITOLO IV	
DELLE SANZIONI E DELLE DISPOSIZIONI COMUNI	
Art. 49	Controllo, sanzioni accessorie, esecutorietà
Art. 50	Principi regolanti l'applicazione ed importo delle sanzioni amministrative pecuniarie
Art. 51	Reiterazione delle violazioni
Art. 52	Proventi delle sanzioni: destinazione
Art. 53	Abrogazioni
Art. 54	Entrata in vigore

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Finalità

1. Il regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello statuto comunale, i comportamenti e le attività dei cittadini comunque influenti sulla vita della popolazione comunale al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei consociati e la più ampia fruibilità dei beni pubblici e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.
2. Ai sensi dell'art. 7 del D.lgs 267/00, compete al Comune, nel rispetto dei principi costituzionali, emanare regolamenti locali per la cura del territorio e lo sviluppo della comunità locale, onde preservare le peculiarità specifiche della collettività residente.
3. Le finalità di tutela raccolte nel presente regolamento potranno essere integrate dalla normativa regionale, in ragione della sua competenza esclusiva in materia di Polizia Amministrativa Locale, ai sensi dell'art. 117 della Costituzione.

Articolo 2 Vigilanza

In via prioritaria, compete al Corpo di Polizia Municipale la tutela del rispetto dei precetti contenuti nel presente regolamento avvalendosi dei poteri di accertamento previsti dall'art.13 della L.689/1981 nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali ed alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale.

All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

Articolo 3 Oggetto e applicazione

Il regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art.1, primo comma, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali in materia di:

- tutela fruizione e sicurezza della convivenza urbana;
- gestione e controllo delle attività produttive;

Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite, per singole contingenti circostanze, dalla Autorità comunale mediante ordinanza. In caso di necessità e di urgenza, gli agenti della forza pubblica possono emanare ordini orali finalizzati alla prevenzione generale ed alla sicurezza dell'incolumità personale.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il presente regolamento di Polizia Urbana.

Articolo 4

Definizioni

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
 - a) il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al regolamento edilizio;
 - b) i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
 - c) le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
 - d) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i consociati, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di concessioni o autorizzazioni.
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

Articolo 5

Disciplina del sistema sanzionatorio

1. Ogni violazione alle norme del presente regolamento ovvero alle disposizioni contenute nelle ordinanze di Polizia Urbana è presidiata in via amministrativa mediante sanzioni pecuniarie secondo il procedimento e gli importi stabiliti nel titolo IV.
2. Alla sanzione amministrativa pecuniaria consegue, nei casi espressamente previsti, l'applicazione di diritto delle sanzioni accessorie dell'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o di interrompere l'attività abusivamente intrapresa. Nella evenienza in cui il soggetto tenuto non ottemperi alla sanzione accessoria nel termine di giorni cinque, naturali e consecutivi, dalla notifica della diffida ad adempiere, il fatto costituisce ulteriore violazione al Regolamento presidiata da una nuova sanzione amministrativa.
3. Qualora alla violazione di norme di regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ed accessoria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.
4. Per tutte le sanzioni applicate nel rispetto del presente regolamento non è ammessa la riscossione della somma nelle mani dell'agente accertatore, salvo i casi in cui il trasgressore o l'eventuale obbligato in solido disponibile siano residenti all'estero.

Sezione II Della pulizia e dell'igiene

Articolo 8 Pulizia ed igiene: obblighi

1. È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato.
2. Per le attività esercitate in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili finalizzati alla somministrazione o vendita per asporto al pubblico di alimenti e bevande, gli esercenti devono collocare all'interno dello spazio occupato contenitori di capacità idonea per il deposito dei rifiuti minuti.
3. I proprietari, conduttori o detentori di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate, laddove il regolamento edilizio non ne sancisca l'obbligo, devono provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti ivi depositati⁵.
4. Ogni proprietario di cortili e terreni privati in genere è tenuto a procurare lo scolo delle acque stagnanti da cui possano emanare esalazioni moleste e nocive per la salute pubblica.
5. Le aree pubbliche e private, i cortili, i terreni scoperti, le case e gli edifici, soprattutto se disabitati, devono essere costantemente tenuti puliti e sgombri a cura dei proprietari, conduttori o detentori, da erbacce, sterpaglie e rifiuti di ogni genere e recintati in modo da impedire lo scarico, da parte di terzi, di immondizie e di altri rifiuti.
6. È fatto divieto di coltivare fave all'interno del centro abitato e fino ad una distanza di 100 metri dalle ultime abitazioni.

Articolo 9 Pulizia ed igiene: divieti

1. A tutela dell'igiene pubblica è vietato:
 - a. ammassare, ai lati delle case o davanti alle medesime o nei cortili, qualsiasi oggetti o materiali, quando gli stessi possano comportare l'annidamento di roditori, animali randagi, parassiti o l'accumulo di detriti e polvere;
 - b. compiere, in luogo (o in vista del) pubblico, atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
 - c. orinare e defecare in luogo pubblico;
 - d. immergersi nelle fontane e nelle vasche pubbliche o farne altro uso improprio ovvero imbrattare le acque o lavare nelle stesse indumenti o biancheria;

.....
⁵ La norma caso si riferisce a rifiuti minuti che non qualificano l'area come sede di deposito plurimo ed incontrollato di rifiuti solidi urbani. In tali casi, difatti, troveranno applicazione le sanzioni previste dal D.lgs 22/97.

Articolo 10

Gestione dei rifiuti

1. Il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è trasferito all'Unione dei Comuni del Parteolla e Basso Campidano, alla quale il Comune di Donori aderisce, e, pertanto, per ciò che riguarda le modalità di conferimento e raccolta dei rifiuti solidi urbani si fa rinvio all'apposito Regolamento dell'Unione.
2. Fermo restando quanto disposto dalle leggi e dai regolamenti che disciplinano lo smaltimento e i sistemi di raccolta dei rifiuti, i cittadini non devono gettare per terra rifiuti di nessun genere, è altresì vietato lasciarli, o consentire lo spandimento fuori dagli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti stessi; ai contravventori, oltre alla sanzione pecuniaria, è fatto obbligo provvedere alla pulizia del suolo pubblico sporcato.

Sezione III

Del decoro e dell'assetto degli edifici

Articolo 11

Decoro e sicurezza dei fabbricati: obblighi

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici, le cui facciate prospettano su aree pubbliche, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione.
2. A salvaguardia dell'incolumità pubblica, i proprietari devono mantenere in condizioni di perfetta sicurezza statica gli edifici; tutti i distacchi di intonaci o piccole parti dell'edificio, derivanti da qualsiasi causa, restano nella esclusiva responsabilità del proprietario che è tenuto ad eseguire le opportune riparazioni entro il termine assegnato da apposita ordinanza; ferma restando la disciplina dell'art. 677 del Codice Penale per gli eventi assimilabili a pericoli di crollo o di rovina dell'edificio, gli eventi minuti di cui al presente comma sono sanzionati a norma di regolamento.
3. In tutte le abitazioni i camini e altre fonti di riscaldamento dovranno essere costruiti in modo da evitare pericolo di incendio e da essere facilmente ripuliti; le canne dei camini e di altre sorgenti di fumo dovranno sporgere di almeno un metro dal tetto dell'edificio da cui emergono; almeno due metri sulle terrazze o lastrico solare; almeno 2,50 metri se sulla terrazza o lastrico solare si elevino costruzioni utilizzate abitualmente. Nei casi di edifici costruiti in aderenza a fabbricati con terrazze o balconi, la quota di riferimento ai fini della determinazione dell'altezza del comignolo, è quella del fabbricato più alto.
4. Le gronde e i pluviali non devono presentare buchi, da cui possa uscire acqua, o ostruzioni che ne impediscono il normale deflusso verso terra.

- a) distanza minima dalle altre abitazioni 8 mt. e 4 mt. dai confini;
 - b) pavimentazione facilmente lavabile;
 - c) pulizia costante dell'animale e della stalla;
 - d) raccolta e smaltimento immediati delle deiezioni.
2. È vietato mantenere sulla pubblica via o in aree private di natura condominiale animali da cortile.
 3. È vietato mantenere, anche in area privata, all'interno del perimetro del centro abitato, un numero di animali da cortile superiore a 12 unità (intendendosi per animali da cortile il pollame, i conigli, volatili di piccola taglia) e un numero di cani non superiore a 6 unità.
 4. In ogni caso chiunque detenga animali, anche se di affezione, deve applicarsi nel garantire la massima e costante pulizia degli animali stessi, delle aree ove questi vivono, comprese la raccolta e smaltimento quotidiani delle deiezioni, al fine di prevenire pericoli per la sanità pubblica ed evitare che si sollevino lezzi suscettibili di recar fastidio al vicinato.
 5. È vietato il transito ed il pascolo di bestiame, mandrie e greggi nel centro abitato. Nel caso di inosservanza il trasgressore è tenuto alla immediata pulizia delle pertinenze stradali.

Articolo 19

Del trattamento degli animali d'affezione: obblighi

1. L'Amministrazione comunale, al fine di realizzare sul proprio territorio un corretto rapporto uomo-animale-ambiente e in attuazione di quanto disposto dalla Legge 14 agosto 1991, n. 281 e dalle LL.RR. 18 maggio 1994, n°21 e 1 agosto 1996, n°35, promuove e disciplina il controllo del randagismo, onde conseguire in modo efficace il risultato di migliorare il benessere dei cani e dei gatti e il loro rapporto con l'uomo.
2. A tal fine il Comune assicura il ricovero, la custodia ed il mantenimento dei cani nelle strutture sotto il controllo sanitario dei servizi veterinari delle AA.SS.LL., promuove campagne di sensibilizzazione per incentivare gli affidamenti e le adozioni degli animali ricoverati presso i canili pubblici; esercita le funzioni di cui all'articolo 3 del D.P.R. 31 marzo 1979, n. 94, in materia di protezione degli animali.
3. Tutti i proprietari di animali d'affezione sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale dei loro animali, provvedendo a tutto quanto occorre; devono inoltre ottemperare a tutte le norme di legge che ne regolamentano il possesso e la detenzione, osservare le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica.
4. Nel condurre all'aperto, sulla pubblica via, ovvero nelle aree condominiali, i propri cani, è fatto obbligo ai proprietari di mantenerli al guinzaglio; alternativamente al guinzaglio, il cane deve essere calzato con museruola.
5. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali, quando dalle condizioni di detenzione l'animale versi in stato tale da disturbare, specialmente dalle ore 22:00 alle ore 08:00, la pubblica o privata quiete.
6. Gli agenti addetti al controllo delle norme di cui al presente regolamento, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma precedente al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non disturbare più la quiete pubblica e privata; ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia, a cura delle associazioni protezionistiche o dei gestori dei rifugi convenzionati con il Comune, a spese del trasgressore.

2. Con riguardo agli esercizi in attività, insistenti nel centro abitato, delimitato in conformità al D.lgs 285/92, questi non possono essere iniziati prima delle ore 7:00 e continuati dopo le ore 19:00. E' fatto obbligo di osservare una pausa interrutiva dei lavori rumorosi tra le ore 14:00 e le ore 16:00 di ogni giorno.
3. I servizi tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
4. Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, l'autorità comunale, su motivata proposta dei servizi tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo.
5. È, comunque, vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore. Il divieto non vale per le attività che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.

Articolo 22

Disciplina delle emissioni sonore derivanti dagli spettacoli o trattenimenti

1. Ovunque si svolgano pubblici spettacoli o trattenimenti, in luogo tanto pubblico quanto aperto al pubblico o privato, non è mai consentito che le emissioni sonore possano essere udite all'esterno tra le ore 24:00 e le ore 8:00.
2. I titolari di dette attività hanno l'obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, gli avventori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
3. Con il rilascio di licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti devono essere specificate stringenti prescrizioni ed orari volti ad evitare qualsiasi pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
4. In occasione di sagre e feste popolari, i limiti di cui al 1° comma possono essere derogati previa richiesta.

Articolo 23

Disciplina delle emissioni sonore nelle abitazioni private

1. Nelle abitazioni private e nelle relative pertinenze non è consentito tenere in funzione apparecchiature o utilizzare strumenti musicali fonti di molestie e disturbo.
2. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica, compresi quelli installati nelle automobili, devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini durante l'intera giornata delle 24 ore; la disposizione vale anche per gli analoghi apparecchi installati in esercizi pubblici e circoli privati.
3. Il divieto di cui al primo comma non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di costruzione o ristrutturazione di immobili. Detti lavori non potranno avere inizio prima delle ore 7:00 e dovranno terminare entro le ore 20:00.
4. Nelle abitazioni private l'uso di strumenti musicali o l'intonazione di canti sono consentiti con l'adozione di accorgimenti e cautele atti ad evitare disturbo ai vicini; non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 14:00 alle ore 16:00 e dalle ore 22:00 alle ore 07:00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato o il canto è intonato.

Articolo 24
Disciplina delle emissioni sonore nelle pubbliche strade

1. Nelle pubbliche piazze e strade è consentito fare uso di strumenti musicali, esclusi quelli a percussione (tamburo, bongo ecc.) senza amplificazione dalle ore 11 alle 13 e dalle 17 alle 22, salvo deroghe.
2. Sono vietati gli schiamazzi e le grida moleste sia di giorno che di notte nelle strade e nelle piazze.

Articolo 25
Dispositivi acustici antifurto

1. I proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo, affinché il segnale d'allarme non deve superare la durata complessiva di tre minuti ancorché lo stesso sia intermittente.
2. La disposizione del primo comma vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti.

Articolo 26
Trasporto rumoroso di prodotti

1. Fatto salvo il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, il trasporto di prodotti suscettibili di recare rumore va eseguito previa adozione delle cautele idonee a ridurre l'emissione ed è vietato dalle ore 22:00 alle ore 08:00 e dalle ore 13:00 alle ore 16:00.

Articolo 27
Limiti emissioni acustiche

1. Ai fini dei limiti di tolleranza delle emissioni acustiche devono essere rispettate le disposizioni contenute nel piano di zonizzazione acustica comunale.

3. All'esterno del circolo non potranno essere collocate pubblicità né insegne o iscrizioni diverse dalla denominazione sociale dell'associazione; sulla porta d'ingresso, ben visibile dall'esterno, dovrà essere affisso cartello indicante il divieto d'ingresso ai non soci²⁸.
4. Allo scopo di garantire il corretto sviluppo delle attività associative è consentito, ammettendo la partecipazione dei soli soci, effettuare trattenimenti danzanti o musicali nei locali del circolo nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza; ognuno dei predetti trattenimenti andrà registrato nei libri sociali.
5. Gli organismi di vigilanza hanno facoltà d'ingresso, durante le ore di apertura del circolo, per effettuare controlli ed ispezioni.

Articolo 43 **Locali di trattenimento e svago**

1. Le attività di iniziativa privata di spettacolo, sale da ballo, discoteche, rappresentazioni teatrali e musicali all'aperto non possono essere attivate a distanza inferiore a metri 50 da luoghi di cura e di riposo, di culto e cimiteri.
2. I pubblici spettacoli e trattenimenti di cui al precedente comma 1, potranno avere luogo dalle ore 16:00 alle ore 24:00, fermo il rispetto delle prescrizioni poste a tutela della quiete pubblica contenute nel precedente articolo 22.
3. Nei locali di pubblico spettacolo è consentita l'installazione di apparecchi automatici da gioco in numero non superiore a 4, previo rilascio della prescritta licenza di pubblica sicurezza; oltre alle sanzioni previste dal regolamento, il superamento del limite numerico indicato al presente comma configurerà l'attivazione di una sala giochi abusiva.

Articolo 44 **Spettacoli viaggianti**

1. La occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate dal Comune.
2. Ove concorrano più domande, per il medesimo sito e per lo stesso periodo, l'assegnazione avverrà nel rispetto dell'ordine di anzianità di presenze ed, a parità di titolo, secondo l'ordine di presentazione delle istanze al protocollo generale del Comune.
3. Le singole concessioni, relative alle aree pubbliche, avranno la durata massima di tre mesi, senza la possibilità di proroga. Trascorso il termine della concessione i luoghi dovranno rimanere sgomberi ed in completo riposo almeno per giorni trenta dall'effettivo sgombero, con facoltà del Comune di non accordare, in caso di inottemperanza quale sanzione accessoria, l'autorizzazione all'esercizio in aree cittadine fino a due anni successivi.
4. Tutte le attività degli spettacoli viaggianti debbono concludersi entro le ore 24:00 ed a partire dalle ore 23 il volume della musica dovrà essere sensibilmente ridotto, salvo apposita deroga.

²⁸ Il predetto obbligo nasce dal D.M. 17/12/1992 n. 564, ove all'articolo 4 estende, espressamente, ai circoli privati, l'obbligo della "sorvegliabilità" definendo le caratteristiche minimali dei locali.

Articolo 51

Reiterazione delle violazioni

1. In caso di reiterazione delle violazioni alle norme previste dal presente regolamento, quando queste stesse siano commesse da soggetti che esercitano la propria attività dietro autorizzazione dell'Autorità comunale o per effetto di comunicazione d'inizio attività, con ordinanza del dirigente del Servizio competente per la Polizia Amministrativa, viene disposta la sospensione dell'attività autorizzata per un periodo, determinato in misura fissa, di tre giorni.
2. Si ha reiterazione quando, nei due anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa prevista dal regolamento, accertata con provvedimento di cui all'art. 13 della L. 689/1981, lo stesso soggetto, o altro legato da rapporto di dipendenza o collaborazione con il titolare dell'attività autorizzata, commette un'altra violazione della stessa indole.
3. Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.
4. La reiterazione non opera nel caso in cui l'obbligato abbia dato corso al pagamento in misura ridotta.
5. Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è archiviato.

Articolo 52

Proventi delle Sanzioni: destinazione

1. Spettano al Comune i proventi delle Sanzioni riscosse dall'Ente per la violazione delle norme del presente regolamento.
2. Dei suddetti proventi sanzionatori, che non siano gravati da specifico vincolo di destinazione ad opera di precipua norma di Legge, viene effettuato dall'amministrazione apposito atto di programmazione tenendo conto delle seguenti finalità:
 - Acquisto di mezzi e strumenti tecnologici per il controllo delle attività di Polizia Urbana;
 - Creazione o miglioramento di aree fieristiche o mercatali;
 - Ripristino o risanamento di aree danneggiate da atti vandalici o comunque lesivi della proprietà pubblica.

Articolo 53

Abrogazioni

- Il presente regolamento, dopo l'intervenuta esecutività della delibera di adozione, è:
- a) pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi;
 - b) sottoposto a forme di pubblicità che ne consentano la effettiva conoscibilità;
 - c) inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti.

Articolo 54
Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il 01/01/2010.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il regolamento di Polizia Urbana previgente e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente regolamento o con esse incompatibili.